

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE:

- la Commissione ha violato l'articolo 266 TFUE in quanto non si è conformata alla sentenza del 2010. La lettera della Commissione dimostra la sua scelta definitiva di non adottare una nuova decisione formale in cui venga specificato l'esatta somma che la ricorrente è tenuta a pagare, nonostante l'obbligo di agire in tal senso in seguito alla sentenza del 2010. La lettera costituisce pertanto una dichiarazione precisa e definitiva che testimonia la volontà della Commissione di non adempiere agli obblighi ad essa derivanti ex articolo 266 TFUE.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità:

- la Commissione non ha rispettato il principio di proporzionalità, in quanto ha condannato la ricorrente al pagamento degli interessi di mora su un'ammenda il cui ammontare non è mai risultato chiaro ed è stato annullato nella sua totalità, senza che la Commissione abbia adottato una nuova decisione definitiva sulla somma che la ricorrente è tenuta a pagare a titolo di ammenda. Le finalità delle norme che in altri casi conferiscono alla Commissione il diritto di richiedere il pagamento degli interessi di mora non ricorrono nel caso di specie. In subordine, risulta quantomeno sproporzionato infliggere un tasso di interesse che ha carattere punitivo, in quanto alla ricorrente è stato impedito, dal comportamento della stessa Commissione, di evitare tale onere.

6. Sesto motivo, vertente sull'errore di diritto commesso dalla Commissione nel non consentire, in seguito alla sentenza del 2010, lo svincolo della garanzia bancaria costituita dalla ricorrente:

- con detta sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione del 2005, che originariamente condannava al pagamento di ammende, lasciando la Commissione priva di qualsiasi pretesa giuridica nei confronti della ricorrente fino all'adozione di una nuova decisione. Negando lo svincolo della garanzia bancaria in seguito alla sentenza del 2010, la Commissione non ha rispettato la pronuncia del Tribunale. Tale errore di diritto ha direttamente causato ulteriori oneri per la ricorrente, che ha dovuto mantenere la garanzia bancaria. In subordine, in seguito alla pronuncia della sentenza, la Commissione avrebbe immediatamente dovuto quantomeno ridurre l'ammontare della garanzia bancaria all'importo massimo stabilito dal Tribunale.

Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-673/14)

(2014/C 409/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale dell'Unione europea la decisione della Commissione europea n. C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, notificata in data 10 luglio 2014, relativa alla costituzione, da parte della società SEA S.p.A., della società Airport Handling S.p.A..

Con tale provvedimento, la Commissione europea, ha aperto un'indagine formale nei confronti della Repubblica italiana, ritenendo in via preliminare che:

- la costituzione, da parte di SEA S.P.A. della società Airport Handling S.p.A. e il conseguente conferimento di capitale per un importo di € 25 milioni costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;

- la società Airport Handling S.p.A. può essere considerata come successore della società SEA Handling S.p.A., continuando, così, a beneficiare degli aiuti percepiti da tale società e oggetto della decisione C (2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, con la conseguenza che Airport Handling S.p.A. sarebbe subentrata a SEA Handling S.p.A. nell'obbligo di restituzione di tali aiuti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 10 e 13 del Reg (CE) n. 659 del 22 marzo 1999.

- La decisione impugnata sarebbe stata adottata senza tenere conto degli elementi di prova e di giudizio forniti dalle autorità italiane nella fase pre-istruttoria e in violazione del principio, più volte affermato dalla Corte di giustizia, secondo il quale la Commissione e gli Stati membri hanno il dovere di collaborare lealmente al fine di superare le difficoltà che insorgono nella fase di esecuzione di una decisione di recupero di un aiuto di Stato.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di diligenza e di imparzialità dell'azione amministrativa.

- La Commissione non avrebbe esaminato con la dovuta diligenza le informazioni fornite dalle autorità italiane nel corso della fase pre-istruttoria e avrebbe, così, finito per fondare la decisione impugnata su un'erronea ricostruzione dei fatti.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di prudenza e di proporzionalità dell'azione amministrativa.

- La decisione impugnata avrebbe violato tali principi, che avrebbero imposto di attendere quanto meno l'esito dei giudizi di primo grado di impugnazione della decisione C (2012) final del 19 dicembre 2012 e ha, così, finito per interferire prematuramente su un'operazione d'impresa in fase di avvio.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione degli articoli 108, 120, 145 e 146 del TFUE.

- La decisione impugnata, sulla base di una presunta travisata ricostruzione dei fatti, ha l'effetto di impedire a SEA S.p.A. di operare sul mercato dell'handling negli aeroporti di Milano e di garantire, quale gestore di tali aeroporti, la continuità del servizio.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell'articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta continuità tra le attività d'impresa di SEA Handling e Airport Handling.

- La decisione impugnata errerebbe nel ritenere che sussista continuità tra SEA Handling S.p.A. e Airport Handling S.p.A..

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell'articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta imputabilità allo Stato del presunto aiuto.

- La decisione impugnata errerebbe nel ritenere imputabile alle autorità pubbliche la decisione di SEA S.p.A. di costituire Airport Handling S.p.A. e di dotarla del capitale sociale iniziale.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell'articolo 108 del TFUE, con riferimento alla presunta mancanza di razionalità economica.

- La decisione impugnata errerebbe nel ritenere che la decisione di SEA S.p.A. di costituire Airport Handling S.p.A. non corrisponda alla condotta di un operatore economico prudente che opera in un'economia di mercato.